



STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA' DI DIREZIONE "DIREZIONE."

DELIBERA n. 16/2016

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 1818/2015 R.G.  
ACCORDO BONARIO. TRANSAZIONE.

L'anno 2016 il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014,  
assistito dal Direttore dell' Azienda arch. Michele BILANCIA

## PREMESSO

- che il Geom. XXXXXXX è stato dipendente dell'A.T.E.R. di Potenza dal 10/07/1973 al 31/12/2012, data della cessazione del rapporto di lavoro;
- che con istanze, più volte reiterate, il geom XXXXXXX chiedeva la restituzione della quota, pari al 10% dell'importo dell'incentivo alla progettazione dei lavori pubblici *ex art. 18 Legge 109/94*, accantonato volontariamente e spontaneamente dal personale tecnico;
- che le richieste del XXXXXXX venivano accolte solo in parte con riconoscimento e liquidazione degli importi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria stralciati da quelli afferenti le prestazioni per interventi di manutenzione ordinaria (c.d. pronto intervento), in derivazione di una scelta di opportunità, sulla scorta dell'orientamento della Corte dei Conti in materia, sfociato nella Legge n. 114/2014 che, di fatto, ha escluso dall'incentivo le prestazioni connesse all'attività di pronto intervento;
- che in data 04/09/2014, il geom. XXXXXXX notificava all'A.T.E.R., in persona del legale rappresentante p.t., il Decreto Ingiuntivo n. 455/2014, emesso dal Giudice di Pace di Potenza, a mezzo del quale intimava all'Ente di pagare la somma di € 3.613,59 (già al netto delle ritenute di legge da calcolarsi sull'ammontare lordo di € 5.253,58) per la mancata corresponsione del 10% dell'accantonamento dell'incentivo alla progettazione dei lavori pubblici *ex Legge 109/94*, come sopra menzionata;
- che l'A.T.E.R., con proprio scritto difensivo, proponeva opposizione nei termini di legge eccependo la nullità del provvedimento monitorio poiché emesso da Giudice incompetente per materia e per valore, nonché privo di titolo legittimante l'emissione;
- che, con ordinanza n. 13 del 19/01/2015, il Giudice di Pace di Potenza, riconoscendo la propria incompetenza, dichiarava la nullità del D.I. n. 455/2014 e per l'effetto la sua revoca assegnando termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ritenuto competente per materia;
- che, successivamente, abbandonato il suddetto procedimento, con ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, notificato all'A.T.E.R. il 26/11/2015, il geom XXXXXXX chiedeva all'On.le Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l'A.T.E.R. al pagamento in suo favore dell'importo lordo di € 5.253,58, come depositato presso l'Azienda, in un apposito fondo, a titolo di incentivo per la progettazione;
- che con decreto del 20/07/2015, il Giudice del Lavoro, letto il ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'08/01/2016, poi rinviata d'ufficio al 20/01/2016;

## CONSIDERATO

- che, alla prima udienza il Giudice, *de more*, prospettava la conciliazione tra le parti con la proposta di corresponsione in favore del ricorrente della somma lorda onnicomprensiva di € 3.000,00;
- che in quella sede, il XXXXXXX, da subito, dichiarava di accettare, mentre parte resistente chiedeva termine per conferire con l'amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t.;
- che, con nota pec del 10/02/2016, parte ricorrente sollecitava la composizione della lite ribadendo

l'accettazione dell'importo proposto in sede giudiziale e conseguente cancellazione della causa dal ruolo alla prima udienza utile fissata per il 15/06/2016;

RILEVATO che, in conseguenza di una serie di valutazioni, accettare la proposta conciliativa, sì come formulata dal Magistrato all'udienza del 20/01/2016, eviterebbe l'alea connaturata ad ogni giudizio e, comunque, la scelta indurrebbe un vantaggio economico per l'Azienda, risultando il relativo importo inferiore rispetto alle richieste formulate;

RITENUTO, pertanto, opportuno addivenire ad una definizione bonaria della lite, per le evidenziate motivazioni;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;

#### DELIBERA

- 1) di addivenire ad un accordo bonario al fine di dirimere la controversia in atto attraverso reciproche concessioni e rinuncia alla prosecuzione del giudizio nelle sedi opportune con il riconoscimento dell'importo lordo di € 3.000,00 omnia, quindi comprensivo di oneri fiscali e spese legali, disposto dal Giudice del Lavoro in sede di prima udienza di conciliazione;
- 2) di trasferire e formalizzare la volontà delle parti nel relativo atto di transazione;
- 3) di adottare apposita successiva determina dirigenziale ai fini della liquidazione della somma in favore del ricorrente giusta proposta di conciliazione del Giudice del Lavoro;
- 4) di delegare l'avvocato dell'Ente, Marilena Galgano, nella funzione rivestita, alla sottoscrizione, in nome e per conto dell'A.T.E.R., dell'atto di transazione da stipulare in forma scritta *ad probationem*.

La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Arch. Michele Bilancia  
f.to Michele Bilancia

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico Esposito  
f.to Domenico Esposito

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI POTENZA N. 1818/2015 R.G.  
ACCORDO BONARIO. TRANSAZIONE.

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I  
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA  
DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg.Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena GALGANO)

f.to Marilena Galgano

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E  
CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' contabile del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

II DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

f.to Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
"DIREZIONE"

II DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

f.to Michele Bilancia

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(arch. Michele BILANCIA)

data \_\_\_\_\_

f.to Michele Bilancia